

SERVIZIO LAVORO

La Responsabile

**Paola Cicognani**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0180859  
del 26/07/2011

DEL

**Ai Soggetti Interessati  
Loro sedi****Oggetto: Ammortizzatori sociali in deroga anno 2011 – Modalità operative**

In allegato alla presente si trasmettono le modalità operative individuate dall'INPS regionale dell'Emilia-Romagna per la gestione delle domande di CIG in deroga di aziende iscritte ad Enti bilaterali con convenzione sottoscritta con INPS, per l'anno 2011.

Si coglie l'occasione per fornire alcune indicazioni utili ai fini della gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per il secondo semestre del 2011:

1. Gli esami congiunti per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga verranno sospesi dal 1° al 26 agosto 2011 compresi, **riprenderanno lunedì 29 agosto 2011**. Naturalmente a seguito di segnalazione di casi urgenti, il Servizio Lavoro rimane a disposizione per effettuare gli esami congiunti anche nel mese di agosto.
2. Nel caso di accordi aziendali che prevedano il ricorso alla CIG in deroga per un periodo compreso tra il 2011 ed il 2012, le aziende dovranno inviare, anche contestualmente, due distinte richieste (B1), la prima con riferimento al 2011 ed una seconda al 2012 (ad esempio: l'accordo aziendale prevede l'accesso alla CIGO o CIGS per il periodo 1/10/2011-31/3/2012, l'azienda dovrà inviare un primo B1 per il periodo 1/10-31/12/2011, ed un secondo B1 per il restante periodo 1/1-31/3/2012). Per quanto riguarda il solo trattamento di CIGS in deroga, l'esame congiunto che verrà effettuato in Regione riguarderà l'intero periodo indicato

Viale Aldo Moro 38  
40127 Bolognatel 051.527.3893-64  
fax 051.527.3894Email: [lavorofp@regione.emilia-romagna.it](mailto:lavorofp@regione.emilia-romagna.it)  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

nell'accordo aziendale. Naturalmente la richiesta di CIG che si riferisce al periodo del 2012, sarà preso in considerazione dal Servizio Lavoro solamente il prossimo anno, a condizione che vi sia copertura giuridica, oltre che finanziaria. Si ricorda, infatti, che la legge finanziaria n. 220/2010 (art. 1, co. 30), prevede il ricorso agli ammortizzatori in deroga per il solo anno 2011.

3. Con riferimento al punto precedente, si ricorda che le aziende che aderiscono ad Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto con l'INPS convenzioni valide per l'anno 2012, potranno presentare alla Regione domanda di CIG in deroga per l'anno 2012 (sempre che sussista copertura giuridica e finanziaria), solo dopo aver fatto ricorso alle sospensioni di cui all'art. 19, c. 1, lettere a), b), e c) della L. 2/2009 (trattamento di disoccupazione ordinaria per un massimo di 90 giornate) con le stesse modalità definite dall'INPS, allegate alla presente nota.
4. I lavoratori che beneficeranno degli ammortizzatori sociali in deroga (CIGO, CIGS e mobilità) a seguito di accordi sottoscritti in sede aziendale a decorrere dal 1 settembre 2011 dovranno recarsi ai Centri per l'Impiego per la relativa "presa in carico" finalizzata all'erogazione dei seguenti servizi: erogazione di informazioni, accesso ai servizi, colloqui orientativi individuali o di gruppo, consulenza orientativa, seminari-laboratori per la ricerca attiva del lavoro, attivazione di tirocini formativi di orientamento professionale di inserimento lavorativo, percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro/ricollocazione, accesso all'intermediazione, incontro domanda-offerta, iscrizione alle liste di mobilità (solo in caso di licenziamento), colloquio di verifica (DGR 1124/2009-Allegato 3).

Di seguito si riepilogano le modalità riferite alla fase di contatto e di convocazione previste dalla Regione (DGR 1769/2009):

Tutti i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito c.d. in deroga devono contattare, anche telefonicamente, i Centri per l'impiego operanti nel territorio ove sono domiciliati entro sette giorni di calendario dalla data d'inizio della sospensione di cui all'accordo aziendale. A tal fine verrà fatta pervenire idonea informazione ai lavoratori coinvolti, in particolare attraverso le aziende di appartenenza e le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, al fine di ottenere il più ampio riscontro. Sarà cura del datore di lavoro far firmare ai lavoratori per presa visione il materiale informativo standardizzato reso disponibile dalla Regione sul sito [www.emiliaromagnalavoro.it](http://www.emiliaromagnalavoro.it) (nella sezione Accordi ed interventi per contrastare la crisi – procedure di accesso agli ammortizzatori e atti di autorizzazione).


Una volta contattati, i Centri per l'impiego comunicheranno ai lavoratori la data fissata per la convocazione. Ai lavoratori che non contattassero i centri per l'impiego, verrà inviata una comunicazione, preferibilmente via sms, con preavviso di almeno quattro giornate lavorative, con indicazione della data di convocazione che, di norma, sarà entro i quindici giorni successivi.

L'eventuale interruzione delle sospensioni lavorative nei primi 7 giorni dalla data di inizio prevista nell'accordo sindacale sarà comunicata dal datore di lavoro al centro per l'impiego territorialmente competente in relazione all'unità interessata dalle sospensioni.

5. Il Servizio Lavoro sta continuando a ricevere diverse richieste di esame congiunto per l'attivazione della CIGO in deroga, si ricorda che la Delibera della Giunta regionale n. 223/91 prevede che l'esame congiunto in Regione viene espletato solo nel caso di richiesta di CIGS e mobilità in deroga. Le aziende che ricorrono alla CIGO in deroga dovranno inviare richiesta di esame congiunto **solo e esclusivamente** nell'ipotesi in cui non si sia raggiunto alcun accordo tra le parti in sede aziendale. Il Servizio Lavoro non prenderà in considerazione le richieste di esame congiunto nelle quali non sia esplicitata in modo chiaro il mancato accordo in sede aziendale.

Cordiali saluti.

Paola Cicognani



**Modalità operative condivise con la Sede Regionale INPS per la gestione delle domande di CIG in deroga di aziende iscritte ad enti bilaterali con convenzione sottoscritta con INPS.**

In caso di aziende associate agli enti bilaterali, con cui è in corso una convenzione, la normativa vigente prevede che la fruizione dell'indennità di ds per sospensione della durata di 90 giorni debba obbligatoriamente precedere la corresponsione del trattamento di CIG in deroga. Il calcolo delle 90 giornate è in capo al singolo lavoratore, pertanto è possibile la coesistenza di periodi di CIG in deroga e disoccupazione per sospensione, con riferimento a lavoratori diversi della stessa azienda. Le 90 giornate sono da conteggiarsi come "da calendario".

Si manifesta, quindi, la necessità di specificare un percorso condiviso per la gestione operativa delle diverse situazioni che possono presentarsi in merito all'applicazione della normativa in vigore, per permettere ai lavoratori delle aziende di transitare correttamente da una prestazione all'altra, solo dopo che abbiano individualmente terminato le 90 giornate di sospensione ds obbligatorie per legge, prima dell'accesso alla CIG in deroga.

In particolare occorre delineare le modalità di accesso alla CIG in deroga nell'ipotesi di una azienda che non preveda la sospensione contemporanea di tutti i lavoratori interessati all'accordo approvato dall'Ente Bilaterale, ma adotti una sospensione a rotazione o comunque non uniforme: in questo caso, infatti, i lavoratori non maturano tutti il diritto ad accedere alla cassa integrazione nello stesso giorno, ma in tempi diversi, a seconda della fine della fruizione individuale dell'indennità di DS.

In tale ipotesi, per poter accedere alla CIG in deroga, l'azienda dovrà presentare alla Regione una domanda di trattamento di CIG in deroga per tutti i lavoratori destinatari della sospensione indennizzata a titolo di disoccupazione. La domanda dovrà decorrere dal primo giorno successivo al termine dei 90 giorni di sospensione da parte del primo lavoratore sospeso *che ha raggiunto tale soglia*, e terminare comunque non oltre il 31.12.2011. Previa verifica dei requisiti, la Regione autorizzerà i trattamenti così richiesti.

Ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di CIG in deroga, le singole aziende dovranno compilare con la massima accuratezza prima le rendicontazioni mensili necessarie per la liquidazione della DS e , successivamente, dopo aver verificato il raggiungimento delle 90 giornate, i mod SR 41 per i lavoratori che sono transitati nella CIG in deroga.

L'INPS provvederà alla liquidazione delle prestazioni, previa verifica dei requisiti, operando apposito controllo sull'esaurimento dei periodi di DS prima dell'inizio del periodo CIG, per ogni singolo lavoratore. In particolare, qualora si rilevino casi di lavoratori che non hanno esaurito completamente i periodi di DS e che, tuttavia, risultano inseriti nei modelli

SR41 per la liquidazione della CIG in deroga, occorrerà distinguere due fattispecie:

1. se si tratta di errore materiale, l'INPS contatterà l'azienda per far modificare i dati inviati, sia con le rendicontazioni mensili DS che con gli SR41.
2. se manca l'integrazione dell'Ente Bilaterale, e non sia stato dichiarato da quest'ultimo il completo utilizzo delle risorse disponibili, l'INPS provvederà a segnalare il caso all'Ente Bilaterale interessato e alla Regione Emilia Romagna, sospendendo l'erogazione della CIG.